



*Comune di San Felice del Benaco*  
*Provincia di Brescia*  
*Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010*  
*Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623*

Ufficio Servizi Scolastici  
Data e protocollo assegnati automaticamente dal sistema  
Ordinanza n. 1 del 17.02.2021

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "B.RUBELLI" DI SAN FELICE DEL BENACO A TITOLO DI MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID19.**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** dell'emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi;

**PRESO ATTO** che:

- in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato Covid19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;
- in data 13 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid -19;

**CONSIDERATO** che è stato introdotto un quadro normativo all'interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni riconoscendo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla norma;

**PRESO ATTO** che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffuso del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell'infezione e che la curva dei contagi in Italia, e in particolare nella Regione Lombardia, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;

**RITENUTO** pertanto che sussistono condizioni oggettive di straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID ed in particolare l'introduzione di disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

**PRESO ATTO** della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e della necessità di evitare ogni possibile diffusione del virus e ritenuto a tutela della salute pubblica, di adottare misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali e non in contrasto con esse;

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data odierna da ATS di Brescia - Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità, assunta al nostro prot. n. 1888 in data 17/02/2021 con la quale, per la presenza di tre classi su cinque della scuola primaria "B. Rubelli" poste in quarantena per accertati

casi di Covid-19, viene segnalata l'opportunità di predisporre la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza di tutta la scuola primaria;

**DATO ATTO** che ATS di Brescia ha proposto che la durata della chiusura sia pari ad un periodo di 14 giorni a partire dall'ultimo giorno di presenza dell'ultimo caso accertato Covid-19, che risulta agli atti di ATS essere stato il giorno 11 febbraio 2021, onde prevenire un ulteriore incremento dei casi di positività nel contesto scolastico;

**VISTE** le comunicazioni pervenute dall'Istituto Comprensivo della Valtenesi in data 15 febbraio 2021 ns. prot. n. 1741, n. 1742 e n.1744;

**RICHIAMATE** le comunicazioni di cui sopra, ed al fine di prevenire un ulteriore incremento dei casi di positività nel contesto scolastico, si ritiene opportuno ricorrere al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria al fine di tutelare al massimo la salute pubblica;

**RITENUTO**, conseguentemente, opportuna la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria "B.Rubelli" di San Felice del Benaco con decorrenza immediata e fino al giorno giovedì 25 febbraio 2021 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

**VISTO** l'art 50, commi 5, del Tuel 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

## **IL SINDACO**

in via precauzionale e fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni

## **ORDINA**

la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria "B.Rubelli" di San Felice del Benaco con decorrenza immediata e fino al giorno giovedì 25 febbraio 2021 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni

## **DÀ ATTO**

che la presente ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 25 febbraio 2021 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

## **STABILISCE**

che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 così come modificato in sede di conversione dalla legge 22/05/2020 n. 35.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

1) pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale;

- 2) trasmessa alla Dirigente Scolastica dell'istituto Comprensivo della Valtenesi affinché venga diffusa attraverso i mezzi di comunicazione propri dell'istituto oltre che tramite il registro elettronico scolastico;
- 3) trasmessa alla Prefettura di Brescia;
- 4) trasmessa all'ufficio di polizia locale comunale;
- 5) trasmessa alla stazione carabinieri di Salo';
- 6) trasmessa ad ATS di Brescia;
- 7) trasmessa al gestore del servizio della refezione scolastica;

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco  
Simone Zuin

*[Handwritten signature]*

**U**  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco  
Protocollo N.0001891/2021 del 17/02/2021